



CertiEuro Srl
Sede Legale e Sedi Operative di Area
P. Iva e C.F. 01 707 230 684



Via Caravaggio 11 - 35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0498 670881 - Fax 0496 87171
www.certieuro.com; E-mail: sviluppo@certieuro.eu

Via San Marco, 3 - 65100 Pescara PE, Italia EU
Tel. 085 4312170 - Fax 085 88431149
www.certieuro.com; E-mail: certieuro@certieuro.com

Regolamento per la certificazione di imprese che svolgono le attività di cui ai Regolamenti CE:

- **Nr. 303/2008,**
- **Nr. 304/2008.**

In vigore dal 02 Febbraio 2015

	03	
	02	
02.02.2015	01	Revisione §§ 3.4.1, 3.5, 4.2.
28.08.2014	00	Prima emissione
Data	Rev.	Descrizione

Visto RGV _____ Approvato dal Presidente CdA _____



CertiEuro Srl
Sede Legale e Sedi Operative di Area
P. Iva e C.F. 01 707 230 684



Via Caravaggio 11 - 35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0498 670881 - Fax 0496 87171
www.certieuro.com; E-mail: sviluppo@certieuro.eu

Via San Marco, 3 - 65100 Pescara PE, Italia EU
Tel. 085 4312170 - Fax 085 88431149
www.certieuro.com; E-mail: certieuro@certieuro.com

INDICE

	Pag.
Capitolo 1 Generalità	3
Capitolo 2 Norma di riferimento	4
Capitolo 3 Rilascio della certificazione	5
Capitolo 4 Periodo di validità della certificazione e sorveglianza	8
Capitolo 5 Rinnovo della validità della certificazione	9
Capitolo 6 Sospensione e revoca della certificazione	9
Capitolo 7 Trasferimento del certificato	9
Capitolo 8 Reclami	10
Capitolo 9 Condizioni contrattuali	10
Allegato 1 Richiesta di certificazione	11



CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da CERTIEURO per la certificazione delle imprese che svolgono:

“l’installazione, la manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) Nr. 303/2008”;

Nota 1:

Il Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

l’installazione, la manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) Nr. 304/2008.

Nota 2:

Il Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1.2

L’accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l’attività certificativa CERTIEURO applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l’equità e l’uniformità di applicazione.

1.3

La certificazione rilasciata da CERTIEURO è riferita all’Organizzazione indicata nel certificato di qualificazione, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

1.4

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali.

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO

2.1

Le norme applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono:

- UNI EN ISO IEC 17065:2012 Valutazione di conformità ai requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- Regolamento (CE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
- Regolamento (CE) N. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N.304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) Nr. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, Nr. 43, concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, di seguito definito DPR 43/2012;
- Regolamento Tecnico di ACCREDIA RT-29, "Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:
 - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) Nr. 303/2008;
 - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008", nella revisione vigente.
- RG-01-03, Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del Prodotto.

CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta certificazione devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail una apposita richiesta che contenga almeno le seguenti indicazioni:

1. nome dell'Organizzazione;
2. indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi periferiche;
3. norma di riferimento;
4. numero delle persone certificate ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 43/2012;
5. copia dei certificati del personale di cui al punto precedente;
6. fatturato annuo nelle attività oggetto del presente regolamento.

Sulla base di tali indicazioni viene formulata da CERTIEURO, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, una proposta di servizi che viene inviata unitamente al presente Regolamento.

3.2

L'Organizzazione richiedente, in caso di accettazione della proposta di servizi inviata da CERTIEURO, formalizza la richiesta di certificazione inviando a CERTIEURO l'apposito modulo di cui all'Allegato 1.

Al ricevimento della richiesta di certificazione, CERTIEURO invia all'Organizzazione, per iscritto, la conferma di accettazione della richiesta stessa e comunica il nominativo della persona di riferimento della pratica di certificazione.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

La richiesta dell'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di CERTIEURO formalizzano contrattualmente gli interventi di CERTIEURO espletati secondo il presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra CERTIEURO e l'Organizzazione comprende:

- a) la visita di valutazione e l'eventuale rilascio della certificazione;
- b) le successive attività di sorveglianza periodica.

CERTIEURO può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

3.3

CERTIEURO effettua la visita di valutazione presso la sede dell'Organizzazione o presso il luogo di intervento dell'Organizzazione.

Durante la visita di valutazione, L'Organizzazione deve dimostrare di avere la competenza e la struttura sufficiente per svolgere l'attività per la quale è richiesta la certificazione.

3.3.1

L'Organizzazione deve avere predisposto un Piano della Qualità (PdQ) come indicato nell'allegato B.2.1 del DPR 43/2012.

Il PdQ è un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità dell'attività svolta.

Il PdQ deve almeno includere le seguenti informazioni/evidenze:

- a) tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall'impresa;
- b) l'impiego di persone certificate (par. 3.3.2);

- c) la disponibilità e l'utilizzo di idonei strumenti ed attrezzature necessari per svolgere le attività (par. 3.3.3);
- d) operare secondo apposite procedure e/o istruzioni (par. 3.3.3).

3.3.2

L'Organizzazione deve impiegare personale certificato, ai sensi dell'Art. 9 comma 1 del DPR 43/2012, per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto.

A tale fine, l'Organizzazione deve indicare i nominativi e il numero di certificato del sopra menzionato personale. Il criterio utilizzato per stabilire il numero sufficiente di personale certificato è basato sul calcolo del rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell'Organizzazione degli ultimi 3 anni, ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore.

Ogni 200.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

L'Organizzazione deve produrre apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona formalmente delegata.

3.3.3

L'Organizzazione deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione le attrezzature, gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

L'Organizzazione deve tenere un elenco delle attrezzature e degli strumenti con le necessarie istruzioni circa la loro manutenzione e taratura. L'Organizzazione deve disporre di procedure di lavoro documentate relative alle attività effettuate.

3.3.4

L'Organizzazione deve fornire le necessarie informazioni circa eventuali accordi stipulati per il subappalto di parte delle attività effettuate.

L'Organizzazione deve avere la capacità di verificare e controllare i subfornitori. Il personale dei subfornitori impegnato nelle attività che richiedono una certificazione, le attrezzature e gli strumenti dei subfornitori devono soddisfare i requisiti del presente Regolamento.

3.4

Al termine della visita di valutazione è consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, sul quale sono riportate le eventuali non conformità riscontrate e le raccomandazioni proposte.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici CERTIEURO, su un apposito spazio del rapporto.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da CERTIEURO tramite una comunicazione scritta. In assenza di comunicazione scritta da parte CERTIEURO, il rapporto si ritiene confermato dopo cinque giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a CERTIEURO, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da CERTIEURO all'Organizzazione.

L'efficacia delle azioni intraprese può essere verificata da CERTIEURO su base documentale o nel corso delle verifiche ispettive di cui al capitolo 4.

Casi di sospensione della certificazione:

- In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso;
- nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, CERTIEURO può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, l'Organizzazione è sottoposta a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, CERTIEURO può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione CERTIEURO deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati, a giudizio di CERTIEURO, su richiesta motivata dell'Organizzazione,

3.4.1

I rilievi relativi all'oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- a) Criticità di 1° Grado (non conformità maggiori)
 - la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
 - il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
 - una situazione tale da provocare una grave deficienza nell'attività dell'Organizzazione.Sono oggetto di necessari trattamenti e azioni correttive da parte dell'organizzazione.
- b) Criticità di 2° Grado (non conformità minori):
 - condizione che, a giudizio del valutatore CERTIEURO, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza nell'attività dell'Organizzazione.Sono oggetto di necessari trattamenti e azioni correttive da parte dell'organizzazione. CertiEuro verifica l'efficacia delle azioni correttive attuate nel corso dell'audit successivo.
- c) Criticità di 3° Grado (raccomandazioni, osservazioni):
 - suggerimenti allo scopo di migliorare l'attività dell'Organizzazione, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento.Sono riesaminate dall'organizzazione e per quelle tenute in considerazione, sono predisposte azioni di miglioramento la cui efficacia sarà valutata da CertiEuro nel successivo audit.

3.5

Il Rapporto di valutazione con i relativi allegati, la documentazione pertinente e - nel caso in cui siano rilevate criticità di grado 1° e 2°- le relative azioni correttive, vengono trasmesse al Comitato di Certificazione CertiEuro (CdC). Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, tale organo decide sul rilascio o meno della Certificazione. CERTIEURO rilascia uno specifico certificato che attesta che l'Organizzazione è in possesso dei requisiti indicati nelle norme di riferimento.

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, CERTIEURO inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

Il certificato contiene i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione (CERTIEURO), nome completo del titolare, numero di certificato;

b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c) data di rilascio, di scadenza e firma del rappresentante legale che rilascia il certificato.

CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA

4.1

Il Certificato ha validità per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la valutazione è stata completata con esito positivo.

L'Organizzazione deve informare CERTIEURO circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

4.2

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le restanti verifiche del ciclo saranno effettuate a livello documentale con cadenza annuale, mentre la verifica del rinnovo della certificazione sarà svolta in campo. Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, CertiEuro potrà comunque richiedere all'impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

L'attività di sorveglianza annuale eseguita a livello documentale da CertiEuro si basa sulle informazioni richieste e fornite dall'azienda certificata, riguardante:

- Eventuali reclami
- Piani Qualità o evidenze dell'inserimento degli elementi del PdQ nell'eventuale MQ del SGQ dell'Impresa
- Schede di commessa (una per ogni lavoro riferito al campo di applicazione)
- Status degli addetti certificati
- Status delle attrezzature, comprese manutenzioni ed eventuali tarature
- Fatturato degli ultimi tre anni in merito al settore coperto da certificazione
- Dati sulla tipologia e quantità degli F-Gas acquistati/utilizzati/smaltiti

Sulla base di questi documenti, a seguito di un riesame, qualora si ritiene opportuno, CertiEuro può decidere di eseguire o meno un audit su campo.

CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

Al termine del periodo di validità, il rinnovo della certificazione della competenza dell'Organizzazione avviene previa ripetizione dell'intero iter certificativo di cui al capitolo 3, tramite verifica in campo.

CAPITOLO 6 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

CERTIEURO può sospendere e/o revocare la certificazione all'Organizzazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'Organizzazione all'atto della certificazione.

In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine del CERTIEURO e delle parti coinvolte;

- f) formale richiesta da parte dell'Organizzazione.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni sono inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

6.2

L'avvenuto annullamento del certificato è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione.

L'Organizzazione cui venga annullata la certificazione deve restituire a CERTIEURO il relativo certificato.

L'Organizzazione che dopo l'annullamento intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

6.3

L'Organizzazione certificata non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa è stata annullata.

CAPITOLO 7 - TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO

7.1

Qualora un'Organizzazione, già in possesso di certificazione emessa da altro Organismo diverso da CERTIEURO, presenti domanda di certificazione secondo quanto indicato al Paragrafo 3.1, CERTIEURO effettua una verifica che prevede:

- I. un esame della documentazione come riportato al paragrafo 3.3 del presente Regolamento;
- II. il riesame dei rapporti delle verifiche ispettive condotte dall'Organismo che ha rilasciato la certificazione precedente;
- III. l'eventuale visita di valutazione presso l'Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza.

Il contratto tra CERTIEURO e l'Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate al Capitolo 3, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.



CertiEuro Srl
Sede Legale e Sedi Operative di Area
P. Iva e C.F. 01 707 230 684



Via Caravaggio 11 - 35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0498 670881 - Fax 0496 87171
www.certieuro.com; E-mail: sviluppo@certieuro.eu

Via San Marco, 3 - 65100 Pescara PE, Italia EU
Tel. 085 4312170 - Fax 085 88431149
www.certieuro.com; E-mail: certieuro@certieuro.com

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, è rilasciata la certificazione come previsto nel presente Regolamento.

CAPITOLO 8 - RECLAMI

8.1

L'Organizzazione deve garantire una registrazione di tutti i reclami eventualmente presentati relativamente all'attività oggetto delle norme elencate nel Capitolo 2.

In occasione delle attività di sorveglianza e di rinnovo della certificazione, CERTIEURO può richiedere all'Organizzazione evidenza di tali registrazioni.

CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

9.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento CERTIEURO DC24 "Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione di prodotto e servizio", nella edizione in vigore.

Segue Allegato 1.

Per p.v. e accettazione

L'Organizzazione (Timbro e Firma)
Il Rappresentante Legale



CertiEuro Srl
Sede Legale e Sedi Operative di Area
P. Iva e C.F. 01 707 230 684



Via Caravaggio 11 - 35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0498 670881 - Fax 0496 87171
www.CertiEuro.com; E-mail: sviluppo@CertiEuro.eu

Via San Marco, 3 - 65100 Pescara PE, Italia EU
Tel. 085 4312170 - Fax 085 88431149
www.CertiEuro.com; E-mail: CertiEuro@CertiEuro.com

Allegato 1 – RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI AI REGOLAMENTI (CE) Nr. 303/2008, Nr. 304/2008.

1) Dati dell'Organizzazione richiedente:			
Denominazione:			ANNO COST.
Rappresentante Legale:			
Sede legale:	Indirizzo:		
	C.A.P.:	Città:	Prov.:
	Partita IVA:		Codice fiscale:
Recapiti:	Tel.:	Fax:	Altro:
	Email:		Web:
Persona di riferimento:			Ruolo svolto:
L'Organizzazione fa parte di un gruppo? <input type="checkbox"/> Sì (indicare il gruppo): _____ <input type="checkbox"/> NO			
N° di registrazione al MATTM (Allegare Visura camerale CCIAA)			
2) Certificazione richiesta:	<input type="checkbox"/> secondo il Reg. 303/2008 certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;		
	<input type="checkbox"/> secondo il Reg. 304/2008 certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;		
5) DATI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PERSONALE CERTIFICATO			
N. totale addetti dell'impresa:			
N. addetti che operano con gli F-GAS:			
Nominativo delle persone certificate (indicare NOME, COGNOME e n° certificato):			
Fatturato aziendale specifico per le attività afferenti al F-GAS (fatturato dell'ultimo anno) €			
10) Eventuali certificazioni già ottenute e scadenza	1.	scadenza: mese _____ anno _____	
	2.	scadenza: mese _____ anno _____	
Informazioni generali	<ul style="list-style-type: none"> • L'audit di certificazione/rinnovo dovrà essere svolto anche presso un luogo di intervento dell'Impresa dove si effettuano attività di "controllo perdite e/o recupero e/o installazione e manutenzione o riparazione" (artt. 2 Regg. (CE) 303/08 e 304/08. • Prima dell'audit di certificazione/rinnovo, l'impresa dovrà fornire l'elenco delle attrezzature ed apparecchiature con specifico stato di taratura. • La certificazione ha durata di 5 anni, le attività di sorveglianza (con cadenza annuale) saranno di tipo documentale pertanto l'impresa dovrà fornire i documenti richiesti da CertiEuro (Eventuali reclami, Piani Qualità, Una scheda di commessa per ogni lavoro riferito al campo di applicazione, Status degli addetti certificati, Status delle attrezzature, comprese manutenzioni ed eventuali tarature, Fatturato degli ultimi tre anni in merito al settore coperto da certificazione, Dati sulla tipologia e quantità degli F-Gas acquistati/utilizzati/smaltiti) 		